

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA: CHIARIMENTI SULL'ESTINZIONE DELLE SRL

ADEMPIMENTO

Liquidazione volontaria ed estinzione di S.r.l.

La liquidazione rappresenta la fase in cui si procede al realizzo del patrimonio aziendale, alla definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, all'estinzione delle passività e alla restituzione dell'eventuale residuo tra i soci, mediante l'alienazione dell'azienda. La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione assembleare.

DA SAPERE

Liquidazione volontaria: chiarimenti sull'estinzione delle SRL

La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione è l'argomento trattato nella nota operativa n. 9/2018 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria.

Nella Nota operativa sono chiarite in sintesi la procedura e le fasi dello scioglimento e della liquidazione volontaria di una società a responsabilità limitata (s.r.l), mettendo in evidenza lo schema del bilancio finale di liquidazione, la relativa tassazione e la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese con la conseguente fuoriuscita dal mercato e dal mondo giuridico.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Contratti di locazione: autotutela con CIVIS

Lavoro - TFR: termine liquidazione quota integrativa

Impresa - Operazioni straordinarie: scissione negativa

Scadenze dal 2 agosto al 13 settembre 2018

ADEMPIMENTI

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ED ESTINZIONE DI S.R.L.

di Paolo Parisi e Paola Mazza

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la nota operativa n. 9/2018 riguardante la liquidazione della società a responsabilità limitata. Gli argomenti trattati sono il bilancio finale di liquidazione, la tassazione del reddito, la cancellazione dal Registro delle imprese e la revoca della liquidazione. La liquidazione rappresenta la fase in cui si procede al realizzo del patrimonio aziendale, alla definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, all'estinzione delle passività e alla restituzione dell'eventuale residuo tra i soci, mediante l'alienazione dell'azienda. La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione assembleare.

Le fasi civilistiche che costituiscono l'iter procedurale della liquidazione di una SRL sono le seguenti:

- 1) scioglimento;
- 2) liquidazione;
- 3) estinzione.

Scioglimento di una SRL

Il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta l'estinzione del soggetto giuridico ma solo un mutamento dello scopo del contratto diretto alla realizzazione del patrimonio al fine di ripartire il residuo tra i soci.

Le **cause di scioglimento** previste per le società di capitali si rinvencono nell'art. 2484 del c.c. e sono le seguenti:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo salvo che l'assemblea convocata senza indugio non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;
- riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale salvo quanto disposto dall'art. 2447 e 2482-ter;
- nelle ipotesi previste dagli art. 2437-quater (procedimento di liquidazione) e 2473 (recesso del socio);
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- per le altre cause previste dalla legge.

Attenzione

Per le società in accomandita per azioni è prevista una ulteriore causa di scioglimento connessa alle particolari caratteristiche del tipo societario (art. 2358

c.c.). L'ulteriore causa di scioglimento si verifica quando avviene la cessazione dalla carica di tutti di tutti gli amministratori (soci accomandatari) se nel termine di 6 mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per le società di capitali gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di deliberazioni dell'assemblea, alla data di iscrizione della relativa delibera. Nelle società di capitali gli amministratori devono accertare quasi tutte le cause di scioglimento, compresa quella per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea. Gli amministratori sono personalmente e solidamente responsabili degli atti volti a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale, nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali, dei terzi.

La liquidazione di SRL

La liquidazione rappresenta, in sintesi, la fase in cui si procede al realizzo del patrimonio aziendale, alla definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, all'estinzione delle passività e alla restituzione dell'eventuale residuo tra i soci. La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, soffermandosi sul tema, ha pubblicato la nota operativa n. 9/2018 su "La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione". Si premette che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'avvio della procedura di liquidazione ma è indispensabile che l'assemblea, convocata allo scopo dagli amministratori ovvero il tribunale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni (secondo comma dell'art. 2487):

- 1) deliberi la messa in liquidazione;
- 2) nomini i liquidatori;
- 3) la relativa nomina venga iscritta nel registro delle imprese.

La nomina dei liquidatori compete, a norma dell'art. 2487 c.c., **all'assemblea** salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente: i liquidatori debbono adempiere ai loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489, comma 2). Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.1). Nello Studio del Notariato n. 186 - 2011/I si analizzano, tra l'altro, i poteri dei liquidatori. L'art. 2488 c.c. stabilisce l'applicabilità per i liquidatori, in quanto compatibili, delle norme sugli organi sociali amministrativi, anche durante la fase di liquidazione. In dottrina si ritiene che la nomina sia rimessa all'assemblea straordinaria.

Attenzione

La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (art. 2487-ter). A tutela degli interessi dei soci dissenzienti, a causa della revoca dello stato di liquidazione, è attribuito loro il diritto di recesso. La revoca ha effetto solo dopo che sono trascorsi **60 giorni** dall'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese. Il termine di 60 giorni può essere abbreviato solo se c'è il consenso di tutti i creditori o il pagamento di coloro che non hanno dato il loro consenso.

Estinzione di SRL

Completata la fase di liquidazione la società, non avendo alcun patrimonio, si estingue mediante la **cancellazione dal Registro delle Imprese**. La fase estintiva prevede una serie di adempimenti disciplinati dall'art. 2492 del c.c.:

- 1) i liquidatori devono redigere il **bilancio finale**, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo;
- 2) il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è **depositato** presso l'ufficio del Registro delle Imprese;
- 3) nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre **reclamo davanti al tribunale** in contraddittorio dei liquidatori;
- 4) decorso il termine di novanta giorni, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende **approvato**, e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci (art. 2493);
- 5) le **somme non** riscosse dai soci entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito devono essere **depositate presso una banca** con l'indicazione del nominativo del socio (2493 c.2);
- 6) approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la **cancellazione** della società dal registro delle imprese.

Con la Sentenza 22 febbraio 2010 n.4062, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che la cancellazione delle società di capitali e cooperative determina l'irreversibile estinzione delle stesse a prescindere dalla sussistenza, o meno, di rapporti giuridici ancora pendenti.

Attenzione

Si ritiene doveroso ricordare che, ferma restando l'estinzione della società, anche dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.

Adempimenti contabili nella fase liquidatoria

Nella fase di liquidazione gli **adempimenti contabili** da porre in essere sono i seguenti:

- **bilancio iniziale di liquidazione**, redatto dagli amministratori in concerto con i liquidatori che non è espressamente previsto dal Codice civile per le società di capitali ma che l'OIC n. 5 ritiene **obbligatorio**. Detto bilancio, costituito da una situazione patrimoniale priva di conto economico, ha le seguenti **finalità**:
- accertare la **“situazione iniziale”** del patrimonio dell'impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione;
- determinare il **valore del patrimonio netto** iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo fra i soci;
- **stabilire se** presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i **fondi liquidi** esistenti alla apertura della liquidazione e **gli incassi** derivanti dal realizzo delle attività **saranno sufficienti ad estinguere le passività** e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti.

Con la messa in liquidazione della società, **le attività e le passività** figuranti nel bilancio ordinario **da eliminare** sono:

- i **costi pluriennali** (costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e pubblicità, disagi su emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancor ammortizzata);
- i **beni immateriali** (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, ecc.) non trasferibili e non realizzabili;
- le **poste rettificative dell'attivo**;
- i **ratei e i risconti**.

Si deve, inoltre, determinare:

- il fondo per rischi ed oneri, che deve includere anche le passività potenziali;
- il fondo per le spese relative alla fase liquidatoria.
- **bilanci intermedi** da redigere, se la fase di liquidazione si protrae per più esercizi, alla chiusura ordinaria di ogni esercizio sociale per essere assoggettati a revisione legale e approvati dall'assemblea dei soci. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, e i principi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa i liquidatori devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Il bilancio deve essere sottoposto al collegio sindacale e al revisore ed essere depositato presso il registro delle imprese.
- **bilancio finale di liquidazione** da redigere una volta conclusa la liquidazione e da depositarsi al registro delle imprese corredato dalla relazione del Collegio sindacale e del Revisore contabile (se esistenti), composto da bilancio finale di liquidazione in senso stretto e dal piano di riparto. Il bilancio finale di liquidazione, secondo quanto precisato dall'OIC,

deve contenere oltre allo Stato patrimoniale anche il Conto economico relativo al periodo che intercorre dalla chiusura dell'ultimo bilancio annuale di liquidazione fino alla data di chiusura della liquidazione. Potrà inoltre essere aggiunto, facoltativamente, un conto economico riepilogativo di tutto il periodo pluriennale di liquidazione a partire dalla data di apertura della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa.

Adempimenti fiscali per la SRL nella fase di liquidazione

Il Testo Unico delle imposte sul reddito dispone che il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico (art. 182 del TUIR). Dalla data di inizio della liquidazione, invece, sino alla data di estinzione della società **anche se di durata pluriennale** si considera un unico autonomo periodo d'imposta.

Per l'individuazione dei periodi di imposta è fondamentale la **data di avvio della liquidazione**; per le società di capitali rileva, a seconda del caso, la:

- data di iscrizione nel registro imprese della dichiarazione degli amministratori;
- data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società;
- data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito vanno distinti i singoli periodi:

- periodo **ante** liquidazione
- **fase** della liquidazione

Periodo ante liquidazione

Il reddito della prima frazione di esercizio è determinato secondo le ordinarie regole dettate dal legislatore fiscale salvo la considerazione che il periodo d'imposta è inferiore ai 12 mesi.

Fase della liquidazione

Dalla data di inizio fino alla chiusura della liquidazione esiste un unico periodo d'imposta e il reddito relativo alla residua frazione di esercizio e i successivi sono determinati in via provvisoria sulla base del bilancio che deve essere redatto ai fini civilistici. Nei diversi periodi intermedi deve essere predisposta la dichiarazione dei redditi e devono essere versate le relative imposte. I redditi dei periodi intermedi concorrono a formare l'imponibile fiscale della società ai fini IRES. Le imposte

provvisoriamente versate sulla base dei bilanci intermedi sono considerate anticipazioni sul debito d'imposta finale.

Nell'ipotesi in cui la liquidazione si protrae per più di 5 esercizi se società di capitali oppure non viene presentato il bilancio finale, i redditi dei periodi intermedi si considerano definitivi.

Attenzione

La **regola di determinazione provvisoria** dei redditi vale unicamente ai fini IRES e IRPEF mentre non trova applicazione ai fini IRAP. L'IRAP ha, infatti, valenza definitiva (a differenza dell'IRES) e il valore della produzione realizzato in ciascun periodo d'imposta (intermedio) è determinato in via definitiva, e non è soggetto a conguaglio finale (R.M. 12.11.1998, n. 263/E).

Il riporto di eventuali perdite fiscali è disciplinato dall'articolo 182, comma 3, del TUIR disponendo che: "le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio".

CASI PARTICOLARI - Riflessi fiscali sui soci di SRL in liquidazione

Per i soci di SRL posta in liquidazione costituisce reddito di partecipazione qualsiasi somma ricevuta dalla società eccedente il costo fiscalmente riconosciuto distinguendo **3** fattispecie sulla base del soggetto percettore:

Socio non imprenditore: le somme o il valore normale dei beni ricevuti in caso di liquidazione costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione anche per la parte di tali eccedenze che derivino da riserve di capitale.

Socio esercente attività d'impresa: per il socio persona fisica esercente attività d'impresa le somme o il valore normale dei beni ricevuti concorre a formare il reddito imponibile limitatamente al 49,72% (ovvero 58,14%) del suo ammontare a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta.

Socio soggetto ad IRES: è prevista l'esenzione PEX nella misura del 95% e l'Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di applicare l'esenzione anche alle società in liquidazione e precisato che il requisito di commercialità deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa. (C.M. 16 marzo 2005 n. 10/E).

DA SAPERE

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA: CHIARIMENTI SULL'ESTINZIONE DELLE SRL

La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione è l'argomento trattato nella nota operativa n. 9/2018 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria.

Nella Nota operativa sono chiarite in sintesi la procedura e le fasi dello scioglimento e della liquidazione volontaria di una società a responsabilità limitata (s.r.l), mettendo in evidenza lo schema del bilancio finale di liquidazione, la relativa tassazione e la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese con la conseguente fuoriuscita dal mercato e dal mondo giuridico.

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la nota operativa n. 9/2018 su “La liquidazione della società a responsabilità limitata (s.r.l.): bilancio finale di liquidazione, tassazione del reddito, cancellazione dal Registro delle imprese e revoca della liquidazione”.

Le regole relative allo scioglimento e alla liquidazione delle società di capitali sono unificate e previste, dal Codice civile, nel Capo VIII, negli artt. 2484 - 2496. La liquidazione di una società può essere di vari tipi:

- Volontaria, quando è decisa per volontà dei soci a seguito di una dichiarazione di fallimento o per altri motivi ritenuti opportuni dagli stessi;
- Giudiziale, quando è disposta dall'autorità giudiziaria;
- Coatta Amministrativa, quale procedura concorsuale che si applica a determinate categorie di imprese quali bancarie, assicurative, cooperative ecc., le quali vengono liquidate dall'autorità amministrative a causa di irregolarità a livello amministrativo, violazione delle disposizioni riferite al pubblico interesse o stato di insolvenza.

La Nota operativa chiarisce in sintesi la procedura e le fasi dello scioglimento e della liquidazione volontaria di una società a responsabilità limitata (s.r.l), mettendo in evidenza lo schema del bilancio finale di liquidazione, la relativa tassazione e la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese con la conseguente fuoriuscita dal mercato e dal mondo giuridico.

Cause della liquidazione

Oltre le cause di scioglimento della società previste dal primo comma dell'art. 2484 c.c., la nota operativa aggiunge quella del contrasto tra i soci che rende di fatto impossibile il proseguimento dell'attività sociale. Può succedere che i contrasti tra i soci possono bloccare la società anche nella scelta del liquidatore, allora in tal caso il liquidatore è nominato, su richiesta, dal Presidente del Tribunale.

Procedimento di liquidazione

La nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel Registro delle imprese indicando anche i loro poteri, gli amministratori cessano dunque dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri e i beni sociali, nonché una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, con un rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (art. 2487- bis c.c.).

I liquidatori devono espletare il loro incarico con la diligenza e professionalità richiesta dalla natura dell'incarico.

Il Bilancio finale di liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione è un documento redatto dal liquidatore al termine delle operazioni inerenti il pagamento di debiti e crediti sociali indicante anche l'eventuale piano di riparto tra i soci, non è necessario che sia approvato dall'assemblea dei soci. Il bilancio finale di liquidazione deve essere sottoscritto dal liquidatore e, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, dando la possibilità ai soci di proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio del liquidatore, entro 90 giorni successivi al deposito. Scaduto tale termine senza che sia avanzato alcun reclamo, il bilancio finale di liquidazione si intende regolarmente approvato.

Richiesta di cancellazione

La cancellazione della società dal Registro delle imprese può essere richiesta secondo due modalità:

- Approvazione tacita: decorso il termine di novanta giorni dalla data di trascrizione del bilancio finale di liquidazione, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori possono richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese;
- Approvazione espressa: allegando il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all'unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione, ovvero allegare copia delle diverse quietanze rilasciate dai soci.

La nota operativa oltre ad indicare nel dettaglio la struttura del bilancio finale di liquidazione chiarisce la disciplina fiscale e la determinazione del reddito da applicare all'operazione.

Revoca della liquidazione

Infine, nella nota operativa, vengono indicati i casi in cui può essere revocato lo stato di liquidazione che deve comunque essere deliberato con atto notarile e il notaio dovrà chiedere, entro 30 giorni, l'iscrizione nel Registro delle imprese. La revoca della liquidazione produce i suoi effetti solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, però il citato termine può essere anticipato se consta il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Registrazione atti giudiziari: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il **versamento (integrale o parziale)** delle somme dovute in relazione alla **registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria** richieste dalla stessa Agenzia. Con il provvedimento del 9 luglio, l'Agenzia aveva infatti stabilito che le somme (imposte, interessi, sanzioni e accessori) richieste dagli uffici in sede di registrazione degli atti emessi a decorrere dal **23 luglio 2018** si sarebbero potute pagare utilizzando il **mod- F24**.

Agenzia delle Entrate, ris. 18 luglio 2018, n. 57/E

Petizioni: suolo pubblico senza bollo

Sono **esentate** dall'imposta di bollo le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dal Comuni, finalizzate alla **raccolta di firme** a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze. Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle indicate sono invece soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di **16 euro**.

Agenzia delle Entrate, ris. 18 luglio 2018, n. 56/E

Contratti di locazione: autotutela con CIVIS

Dal **18 luglio 2018** è possibile richiedere il riesame in **autotutela** degli avvisi di liquidazione relativi a **contratti di locazione** anche tramite il canale di assistenza **CIVIS**: l'Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio CIVIS Istanze Autotutela locazioni. Grazie al nuovo servizio, i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione, nel caso in cui ritengano che vi sia un errore, possono chiedere via web - direttamente o tramite un intermediario - il riesame dell'atto da parte dell'ufficio.

Agenzia delle Entrate, comunicato 18 luglio 2018

Dogane: origine non preferenziale delle merci

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato le **linee guida** per l'analisi delle disposizioni, del Codice doganale dell'Unione, che regolano l'attribuzione dell'**origine non preferenziale delle merci**. Nel documento di prassi vengono definiti i parametri e i criteri, oggettivi e soggettivi, per l'individuazione delle merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio e di quelle alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori.

Agenzia delle dogane, nota 16 luglio 2018

Autotrasportatori: deduzioni forfetarie 2018

Il MEF ha reso note le misure agevolative previste a favore degli autotrasportatori per il 2018. Con specifico riferimento ad ogni trasporto che l'imprenditore effettua **oltre il territorio comunale** nel quale ha sede l'impresa, tale soggetto può beneficiare di una

deduzione forfetaria di spese non documentate pari a **38 euro** per il periodo d'imposta 2017.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni in relazione alle modalità di compilazione dei modelli dichiarativi **Redditi 2018 PF e SP**.

Min. Finanze comunicato 16 luglio 2018, n. 112

Fondazioni bancarie: credito d'imposta

Il Ministero del Lavoro ha definito le **modalità applicative** per consentire alle **fondazioni di origine bancaria** di beneficiare del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto a seguito dell'erogazione, da parte delle fondazioni, di contributi annuali destinati al Fondo Unico Nazionale. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente **in compensazione**. Può essere **anche ceduto**, ma in presenza di determinate condizioni.

Min. Lavoro, decreto 4 maggio 2018 (G.U. 16 luglio 2018, n. 163)

LAVORO

Decreto Dignità: prima analisi

Prima analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro delle norme del Decreto Dignità, che evidenzia alcune **possibili criticità operative** soprattutto con riferimento a:

- la **mancaza di un regime transitorio** per il coordinamento tra la normativa modificata e quella nuova

- l'estensione al **contratto di somministrazione** a termine della nuova disciplina sui rapporti a tempo determinato

- la reintroduzione della **causale** per i contratti a termine.

Fondazione Consulenti Lavoro, circ. 16 luglio 2018, n. 14

TFR: termine liquidazione quota integrativa

L'INPS comunica il termine della liquidazione della quota integrativa della retribuzione ai lavoratori dipendenti. L'erogazione del trattamento di fine rapporto tramite **liquidazione diretta mensile** della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione (QuIR), aveva **natura sperimentale** e ha riguardato i periodi di paga **fino al 30 giugno 2018**. Il termine non è stato prorogato e i datori di lavoro interessati dovranno procedere al **ripristino dell'assetto previgente**. L'Istituto detta anche le istruzioni per la relativa compilazione del **flusso UniEmens**.

INPS, messaggio 10 luglio 2018, n. 2791

IMPRESA

Operazioni straordinarie: scissione negativa

La scissione negativa è una scissione atipica con cui viene assegnato, a una (o più) società beneficiarie, un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi con valore contabile netto negativo. Nel documento "La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili" il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti distinguono il caso in cui il patrimonio scisso può essere contabilmente negativo ma con **valore "reale" positivo** e il caso in cui gli elementi patrimoniali assegnati possono essere di **valore sia contabile che economico negativo**.

FNC- CNDCEC, documento 19 luglio 2018

AGENDA

Scadenze dal 2 agosto al 13 settembre 2018

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	AGOSTO	
lunedì 20	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l'anno precedente	
	Fatturazione differita	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 ed IRAP 2018 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2017 Redditi 2018 PF e SP con	

	maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2017 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
	Versamento saldo e primo acconto RES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (Redditi 2018 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) con maggiorazione dello 0,40 per cento	
	Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti	
lunedì 27	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
giovedì 30	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (Redditi 2018 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni	
venerdì 31	Adempimenti IVA di fine mese - I titolari di partita IVA, che eseguono scambi intracomunitari ed agenzie di viaggi sono tenuti ad adempimenti IVA quali: le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.	
	Imposta di bollo assoluta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da	

	parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2017 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo	
	SETTEMBRE	
lunedì 3	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
martedì 4	Termine sospensione	